

## IMPRESE - Contraffazione: tutelare anche il design orafa



La "difesa del proprio modello" è basilare anche in oreficeria. Infatti, tra gioielleria e design il legame è innegabile e l'aspetto esteriore di un prodotto orafa, nuovo e dotato di carattere individuale rispetto ad altri prodotti simili già esistenti sul mercato, è tutelabile in via principale ed efficace tramite la registrazione di modello. Soltanto l'effettivo deposito di una domanda di registrazione di modello presso l'Ufficio competente fornisce al titolare gli strumenti idonei a tutelare con estrema efficacia e prontezza i propri modelli nei confronti di terzi contraffattori, offrendo un valido strumento di difesa. Questo il tema del workshop "Il design orafa, tra Made in Italy e contraffazione" che si è svolto al Vicenzaoro First il salone del lusso dedicato all'alta gioielleria e agli orologi.

Organizzato da Barzanò & Zanardo che vanta una specializzazione in diritto industriale e d'autore (circa 6.500 brevetti e 6.100 marchi depositati nel 2008) con il patrocinio dell'Ice (Istituto commercio estero), l'incontro - si legge in una nota - ha fatto emergere che nella tutela del design orafa, il copyright tricolore dura 15 anni in più: mentre nell'Unione europea il modello registrato ha validità 5 anni dalla data di deposito, rinnovabili di quinquennio in quinquennio sino a 25 anni, in Cina tale durata è di 10 anni dalla data del deposito, non rinnovabili. Perciò le imprese si devono tutelare in maniera appropriata tenendo conto delle differenze tra le normative vigenti nei due Paesi.

Per l'ottenimento di una valida protezione attraverso la registrazione come modello sono necessarie due condizioni: "la novità", ovvero che nessun disegno sia stato divulgato anteriormente alla data di deposito e "il carattere individuale" del disegno, ovvero che l'impressione suscitata nell'utilizzatore informato differisca dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da un disegno che sia stato divulgato prima della data di deposito della domanda. Ed ecco altre differenze: se nella Ue l'autore divulga il disegno o modello nei 12 mesi prima che precedono la data di deposito della domanda di registrazione, il disegno non si considera reso accessibile al pubblico mentre la legge cinese, più rigida, non consente un anno di grazia e non prevede un periodo di predivulgazione.

L'assenza di contraffazione dei modelli ornamentali da parte di un produttore di gioielli, di cui un competitor qualsiasi sia divenuto titolare dei diritti di esclusiva, emerge pertanto anche dalla valutazione del "grado di libertà" con il quale il primo abbia potuto realizzare i propri modelli, tenuto conto dello stato di affollamento in cui versa da decenni il mercato dei gioielli - stato che inevitabilmente finisce col rendere più modesto l'intervento innovativo dei designers del settore, anche in forza dei non pochi vincoli tecnici imposti dalla natura e dalla funzione dei gioielli. È anche vero che, nel settore dei gioielli, l'attività inventiva e creativa dei designers è fortemente condizionata da vincoli di natura tecnico-formale, anche se l'autore di un modello può esprimere

la propria impronta personale attraverso i dettagli: in un settore come quello della gioielleria, infatti, i concetti di moda e tendenza influenzano indiscutibilmente le scelte estetiche demandate alla creatività del designer.

Nell'ambito della manifestazione, professionisti nel campo del design e della proprietà intellettuale e dell'Istituto del commercio estero hanno fornito agli oltre 50 operatori economici del settore orafa intervenuti una panoramica completa delle principali tematiche relative alla tutela del design orafa, dagli aspetti giuridici della relativa tutela alla valorizzazione dei titoli di privativa e del Made in Italy per offrire una guida strategica per la promozione in Italia e all'estero dei prodotti del settore orafa, con un focus sui mercati asiatici.